

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

**NULLA LA NOTIFICA EFFETTUATA TRAMITE CORRIERI PRIVATI**

**Annotazione alla [sentenza Cass. Civ., sez. VI, 30/01/2014 n. 2035](#)**

**di**

**Mariantonietta CROCITTO**

**LA MASSIMA**

“ Le notifiche tramite servizio di Poste Italiane godono delle fede privilegiata accordata a quelle effettuate dall'ufficiale giudiziario. Non altrettanto può dirsi per ciò che concerne le notifiche effettuate da un servizio di posta privato che non gode di alcuna presunzione e, pertanto, non è idoneo a determinare i termini per le impugnazioni”.

**IL CASO**

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha posto dei paletti per le notifiche nel processo fiscale e fallimentare, ritenendo nulla la consegna

dell'atto fatta privatamente, con un vettore oppure con un pony express o, comunque, tramite servizi di posta privata.

Più in particolare, nel caso di specie, la Curatela del fallimento della società "Omissis" srl proponeva ricorso per Cassazione avverso il decreto emesso in data 13/03/2012 (e depositato il 20/03/2012), con il quale il Tribunale di Locri accoglieva l'opposizione allo stato passivo del fallimento della detta società, promossa da Equitalia spa.

Con i motivi di ricorso, la curatela contestava il rigetto della eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività: deduceva che l'atto oggetto di opposizione, relativo alla comunicazione di deposito dello stato passivo del fallimento, era stato comunicato, ai sensi dell'art. 97 della Legge Fallimentare, dal cancelliere, tramite un servizio di posta privata, in data 20/06/2011 (come risultante da avviso di ricevimento sottoscritto), mentre l'opposizione era stata depositata in cancelleria il 22/07/2011, quindi oltre lo scadere dei termini prescritti.

Più in particolare, la curatela sosteneva che detta notifica, effettuata a mezzo di posta privata, fosse del tutto legittima e conseguentemente la data di notifica doveva ritenersi essere quella attestata dal verbale di consegna dell'incaricato postale. Deduceva, infatti, che le modalità di comunicazione previste dalla legge per le notifiche da parte dell'Ufficiale Giudiziario, che si avvale del servizio postale nazionale, non riguardano anche quelle effettuate direttamente dal cancelliere a mezzo posta, per cui questi poteva avvalersi anche dei servizi di posta privati.

La Corte di Cassazione, intervenendo in tema di notifiche degli atti impositivi, ha confermato i propri precedenti arresti giurisprudenziali in materia (*cf.* Cass. Civ., sez. tributaria, 04/08/2006 n. 17723 e Cass. Civ., sez. tributaria, ordinanza del 10/12/2007 n. 25753) evidenziando come, nel caso di notificazioni fatte direttamente a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c., e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario.

A ciò, però, gli Ermellini hanno aggiunto che gli agenti postali di un servizio di poste privato non rivestono, invece, la qualità di pubblici ufficiali, per cui gli atti dai medesimi redatti non godono di nessuna presunzione di veridicità fino a querela di falso.

La conseguenza è, dunque, che le attestazioni relative alla data di consegna dei plichi, svolta dal servizio di poste privato, non sono idonee a far decorrere il termine iniziale per le impugnazioni.

**SOLTANTO LE NOTIFICHE EFFETTUATE CON RACCOMANDATA TRAMITE POSTE ITALIANE S.P.A. HANNO EFFICACIA GIURIDICA PARI A QUELLE EFFETTUATE TRAMITE UFFICIALI GIUDIZIARI**

La Suprema Corte, nell'affrontare il caso in esame, ha ricordato come l'attestazione fidefacente dell'ufficiale postale non è surrogabile da alcun altro tipo di atto neppure nel caso in cui lo stesso sia stato compiuto al momento della ricezione da un ente pubblico.

Infatti, nell'ipotesi in cui la notifica di una sentenza abbia avuto luogo a mezzo del servizio postale, il momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di impugnazione va desunto, in mancanza di altri elementi, dalla busta di spedizione, ove sul retro sia stata apposta la data di arrivo presso il destinatario, non potendo essere ricavata dal timbro apposto sul plico da parte dello stesso destinatario, pur se recante il numero cronologico e la data, nonostante la natura eventualmente pubblica del destinatario stesso.

Di conseguenza, posta l'assoluta infungibilità dell'attestazione dell'ufficiale postale, la Corte ha respinto il ricorso ritenendo che l'originaria impugnazione fosse stata proposta in modo tempestivo, in quanto l'uso di un servizio di poste privato risulta del tutto inidoneo a conferire prova della data di consegna dell'atto giudiziario.

Gli Ermellini, con la pronuncia in esame, hanno ribadito il principio secondo cui, nelle ipotesi di notifiche fatte per il tramite del servizio postale, attraverso

spedizione dell'atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento, quest'ultimo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della medesima fede privilegiata di quelle relative alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario.

Nessuna differenza, quindi, sussiste tra un postino ed un ufficiale giudiziario, mentre la stessa cosa non può dirsi per le notifiche effettuate a mezzo di un servizio di posta privato, dato che, come confermato dalla Cassazione, gli agenti postali privati non hanno la qualità di pubblici ufficiali, né a questi sono equiparabili.

Ne consegue, pertanto, che gli atti da questi ultimi redatti non godono di quella fede privilegiata ("presunzione di veridicità fino a querela di falso") propria delle attestazioni dei pubblici ufficiali e, ancora, che le notifiche effettuate dal postino privato o pony express non hanno alcun valore per quanto riguarda la data di consegna e, quindi, non fanno decorrere il termine iniziale per le impugnazioni.

La distinzione netta tra il servizio di posta privato ed il servizio offerto da Poste Italiane spa, in tema di notificazioni, trova la propria giustificazione nel ruolo riconosciuto al soggetto incaricato dei servizi di notifica, nel caso specifico Poste Italiane spa, sia dal Legislatore (D.Lgs. n. 261/1999, D.L. n. 58/2011) sia dalla stessa sezione IV della Cassazione che con l'ordinanza n. 2262 del 31/01/2013 aveva già avuto modo di affermare che gli invii a mezzo raccomandata, attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, sono riservati in maniera esclusiva, per motivi di ordine pubblico, a Poste Italiane s.p.a.

Data l'importante funzione pubblica affidata dalla legge a Poste Italiane, quindi, gli Ermellini hanno ritenuto che solo le attestazioni inserite dagli agenti di Poste Italiane possono godere dello stesso carattere fidefacente di cui godono le dichiarazioni degli ufficiali giudiziari e solo da queste possono discendere effetti giuridico-processuali rilevanti.

In considerazione di ciò, le notifiche effettuate a mezzo di un vettore privato non possono avere alcuna rilevanza giuridica, né produrre alcun effetto

giuridico, poiché la legge non riconosce alcuna funzione pubblica e processualmente significativa nei confronti dei detti vettori postali privati.

Alla luce delle esposte considerazioni, i giudici della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso proposto dalla curatela, ritenendo l'opposizione di Equitalia tempestiva, non essendovi prova certa circa l'effettiva data di consegna della comunicazione di deposito dello stato passivo del fallimento e ciò perché "è da considerarsi nulla la consegna dell'atto fatta privatamente con un vettore o un pony express".

### **LA GIURISPRUDENZA RICHIAMATA**

#### **Cass. Civ., sez. tributaria, 04/08/2006 n. 17723**

CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE - FORMALITÀ - ART. 16 DEL D.LGS. N. 546 DEL 1992 - NOTIFICAZIONE IN VIA DIRETTA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ IN RAPPORTO AGLI ARTT. 3 E 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA - AVVISO DI RICEVIMENTO - NATURA - ATTO PUBBLICO - CONSEGUENZE.

In tema di contenzioso tributario, l'art. 16, comma 3, del d. lgs. n. 546 del 1992, prevede che le notificazioni possano essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. Tale disposizione abilita il notificante alla notificazione in via diretta, cioè senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ma pur sempre con quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, che, data anche la spiccata specificità del processo tributario (cfr. Corte cost., sent. n. 18 del 2000) non violano gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Nell'eventualità che la notificazione avvenga in via diretta a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento del plico costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 cod. civ. e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario.

#### **Cass. Civ., sez. tributaria, ordinanza del 10/12/2007 n. 25753**

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - A MEZZO POSTA - PROVA DELLA DATA DELLA CONSEGNA - DATA E NUMERO DI PROTOCOLLO RISULTANTE DA TIMBRO APPOSTO DAL DESTINATARIO - RILEVANZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI NOTIFICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

In tema di tempestività del ricorso per cassazione, il termine di cui all'art. 326, primo comma, cod. proc. civ. decorre dalla notifica della sentenza impugnata, la quale, nell'ipotesi in cui la notifica abbia avuto luogo a mezzo del servizio postale, va desunta, in mancanza di altri elementi, dalla busta di spedizione, ove sul retro sia stata apposta la data di arrivo presso il destinatario, non potendo essere ricavata dal timbro apposto sul plico da parte dello stesso destinatario, pur recante il numero cronologico e la data, trattandosi di atti di organizzazione interna e nonostante la natura eventualmente pubblica del predetto soggetto. (Affermando tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza d'appello, registrata al protocollo dell'Agenzia delle Entrate due giorni dopo la ricezione del plico spedito per posta dall'ufficiale giudiziario, conseguendone la tardività dell'impugnazione proposta oltre il termine breve dei sessanta giorni così calcolato).

**Cass. Civ., sez. VI, ordinanza del 31/01/2013 n. 2262**

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE- NOTIFICHE A MEZZO POSTA - PROCEDURE AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE - MEDIANTE IL "FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE" - NECESSITÀ - SANZIONE IN CASO DI RACCOMANDATA SPEDITA TRAMITE SERVIZIO DI POSTA PRIVATA - INESISTENZA DELLA NOTIFICA.

In tema di notifiche a mezzo posta, il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, all'art. 4, comma quinto, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l'Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che l'art. 1 del citato d.lgs. n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di "invii raccomandati" e devono, pertanto, considerarsi inesistenti.